

**DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2016**  
**558/2016/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO, RECANTE LE**  
**PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO 2016-2019, PROPOSTO DALL'UFFICIO**  
**D'AMBITO DI LODI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 ottobre 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio” (di seguito: deliberazione 6/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2015, 93/2015/R/IDR, recante “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dall’Ufficio d’ambito di Lodi”;
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2015, 595/2015/R/IDR, recante “Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 595/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);

- la determina del 31 marzo 2016 n. 2/2016 DSID, recante “Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2” (di seguito: determina 2/2016 DSID);
- la determina del 31 marzo 2016 n. 3/2016 DSID, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR” (di seguito: determina 3/2016 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 13 giugno 2016 - e successivamente integrati, da ultimo, in data 8 settembre 2016 - dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, anche per la fornitura all’ingrosso di *CAP Holding S.p.a.* resa nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lodi, ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché delle determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID.
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 20 luglio 2016 - e successivamente integrati, da ultimo, in data 28 settembre 2016 - dall’Ufficio d’Ambito di Lodi, per il gestore d’ambito *SAL S.r.l.*, ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché delle determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di

regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT), ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015); in particolare l'Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa - basata sull'esplicitazione della relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi - e ha introdotto per la prima volta la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato - in un quadro di stabilità e certezza della regolazione - all'integrazione e all'aggiornamento del sistema di regole *pro tempore* vigente;
- con il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, l'Autorità ha fornito i propri orientamenti in ordine all'impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in grado di tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti principali finalità: *i)* rafforzare l'approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il MTI per gli anni 2014 e 2015; *ii)* favorire la progressiva applicazione delle previsioni recate dal Decreto Sblocca Italia, con riferimento all'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale; *iii)* superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non

possano trovare piena soluzione nell'ambito della regolazione generalmente applicabile;

- nel successivo documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, l'Autorità ha poi dettagliato ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR l'Autorità ha, dunque, approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), confermando l'impostazione generale del MTI e introducendo elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, i miglioramenti della qualità del servizio, nonché la razionalizzazione delle gestioni.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il comma 6.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti - di seguito riportati - che gli Enti di governo dell'ambito o i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione:
  - a) il programma degli interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
  - b) il piano economico-finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
  - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;
- il comma 7.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, prevede che le stesse siano predisposte dai soggetti competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR, precisando inoltre che gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o

le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

- la medesima deliberazione 664/2015/R/IDR, stabilisce poi che, entro il 30 aprile 2016, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 7.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
  - i. il programma degli interventi, come disciplinato al sopra richiamato comma 6.2, lett. a);
  - ii. il piano economico-finanziario - come definito al citato comma 6.2, lett. b) - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun anno del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
  - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la vigente disciplina tariffaria;
  - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
  - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
  - vi. l'aggiornamento, secondo le modalità previste, dei dati necessari richiesti;
- l'articolo 8 della richiamata deliberazione prevede, fra l'altro, l'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;
- il comma 9.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;
- il Titolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti;
- con determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- la deliberazione 656/2015/R/IDR, nel disciplinare i contenuti minimi essenziali della convenzione tipo, prevede, all'articolo 4, che “le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento”;
- l'articolo 16 della richiamata deliberazione prevede che “laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli

obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA [Ente di governo dell'ambito] nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede”;

- in data 8 luglio 2016, l'Ufficio d'Ambito di Lodi ha trasmesso, ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e delle determinate sopra richiamate, la predisposizione tariffaria, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, relativa al gestore d'ambito *SAL S.r.l.*, nonché - con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 28 settembre 2016 - gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- con riferimento al fornitore all'ingrosso *CAP Holding S.p.a.*, l'Ufficio d'Ambito di Lodi ha comunicato, relativamente alla predisposizione tariffaria adottata e trasmessa all'Autorità dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano per il servizio di depurazione svolto dal menzionato operatore nei comuni di Borghetto Lodigiano, Graffignana e Livraga della Provincia di Lodi, di non aver formulato rilievi; sulla predisposizione in parola, l'Ufficio d'Ambito di Lodi ha, dunque, espresso il proprio parere favorevole nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 16 della deliberazione 656/2015/R/IDR;
- nell'ambito della predisposizione tariffaria del gestore d'ambito *SAL S.r.l.*, il medesimo Ente di governo dell'ambito ha trasmesso l'adeguamento della Convenzione di gestione alla convenzione tipo adottata dall'Autorità con deliberazione 656/2015/R/IDR;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Ufficio d'Ambito di Lodi, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio *criticità* principalmente riconducibili ai seguenti aspetti:
  - ✓ con riferimento all'*approvvigionamento idrico* e alla *fornitura di acqua potabile*:
    - carenza nelle condizioni di esercizio delle infrastrutture, nonché casi residuali di inadeguatezza della qualità e vulnerabilità delle fonti di approvvigionamento;
    - inadeguatezza delle condizioni fisiche delle condotte e delle opere civili degli impianti, nonché alto livello di perdite idriche lungo le reti di distribuzione;
    - vetustà dei misuratori d'utenza;
  - ✓ con riferimento al servizio di *fognatura*:
    - presenza di zone del territorio non ancora coperte dal servizio di raccolta e collettamento dei reflui e inadeguatezza delle condizioni fisiche delle condotte fognarie, delle opere civili e delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti;

- conoscenza parziale dello stato fisico degli *asset* e inadeguatezza dei sistemi di misura e controllo;
- ✓ con riferimento al servizio di *depurazione*:
  - presenza di aree non ancora coperte dal servizio di trattamento dei reflui;
  - inadeguatezza delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti e insufficienza di sistemi e servizi di automazione, controllo e monitoraggio;
  - frammentazione del servizio di depurazione, nonché presenza di impianti con potenzialità di trattamento non adeguata al carico esistente;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
  - assicurare il soddisfacimento del fabbisogno idropotabile;
  - garantire la conformità delle acque destinate al consumo umano ai parametri di legge e dotazioni idriche adeguate, anche attraverso la riduzione delle perdite;
  - aumentare il grado di copertura del servizio di raccolta e di trattamento dei reflui;
  - ottimizzare i processi, adeguando ed efficientando gli impianti in modo da minimizzare gli impatti e le pressioni sull'ambiente;
- alla luce dei rappresentati obiettivi specifici - e pianificando, in particolare per gli anni 2016 e 2017, ulteriori investimenti rispetto a quelli previsti in sede di predisposizione tariffaria nell'ambito del MTI - l'Ufficio d'Ambito di Lodi ha programmato, per il periodo 2016-2019, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
  - ristrutturazione dei pozzi esistenti, rinnovo degli impianti elettromeccanici di sollevamento, nonché realizzazione di nuovi pozzi e di un sistema acquedottistico intercomunale;
  - adeguamento e potenziamento della fase di trattamento degli impianti di potabilizzazione;
  - sostituzione e potenziamento delle reti acquedottistiche, nonché ristrutturazione e rifacimento di serbatoi;
  - sostituzione dei misuratori di utenza;
  - estensione e ristrutturazione delle reti fognarie esistenti, realizzazione di nuovi collettori e costruzione di fognature di collegamento a collettori intercomunali;
  - mappatura e modellizzazione idraulica delle reti e delle infrastrutture di fognatura, nonché realizzazione del sistema di telecontrollo e video ispezione fognature;
  - adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione esistenti, anche in riferimento ai trattamenti secondari e terziari;
- la descrizione delle opzioni progettuali alternative analizzate ai fini della risoluzione delle sopra menzionate criticità - come sinteticamente rappresentate, in una prima fase, dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto - verrà tenuta in considerazione nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 595/2015/R/IDR, ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle soluzioni prospettate;
- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

**CONSIDERATO CHE:**

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'Ufficio d'Ambito di Lodi ha previsto il tipo di schema regolatorio relativo al gestore d'ambito *SAL S.r.l.* sulla base di:
  - un contenuto fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
  - un valore pro capite della componente *Opex*<sup>2014</sup> inferiore all'*Opex pro capite medio (OPM)* stimato dall'Autorità per l'intero settore,
  - assenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi *Op<sup>new</sup>*,posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema I* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
- per il fornitore all'ingrosso *CAP Holding S.p.a.*, il tipo di schema regolatorio è stato selezionato sulla base di:
  - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
  - assenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dai gestori, tale da non richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi *Op<sup>new</sup>*,collocandosi - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema IV* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
- la scelta del soggetto competente, in ordine al posizionamento del gestore *SAL S.r.l.* nell'ambito della citata matrice di schemi, tiene conto anche della "*fusione per incorporazione della società Patrimoniale Idrica Lodigiana S.r.l. contenente il patrimonio idrico, in Provincia di Lodi, scorporato dalla società CAP Holding S.p.a.*"; in merito al citato conferimento a *SAL S.r.l.* del patrimonio idrico lodigiano di proprietà di *CAP Holding S.p.a.*, l'Ufficio d'Ambito di Lodi ha esplicitato che "*il percorso delineato [ha] condotto ad una maggiore patrimonializzazione della società pubblica lodigiana e alla aggregazione nell'unico soggetto gestionale degli asset asserviti al servizio idrico, rafforzando l'unitarietà e l'unicità della gestione*";
- per il gestore d'ambito *SAL S.r.l.*, le verifiche compiute dall'Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computati in tariffa hanno accertato uno scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno pianificato per gli anni 2014 e 2015 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR; tuttavia, il menzionato scostamento (motivato con la difficoltà "*ad approvvigionare risorse finanziarie*", giacché l'*"ulteriore calo di volumi fatturati (oltre -8%) [ha sottratto] liquidità all'azienda"*) non è di entità tale da pregiudicare - con riferimento alle determinazioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015

- la collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- nella Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria di SAL S.r.l., il soggetto competente in parola ha precisato che gli oneri di morosità sono stati valorizzati nel rispetto dei limiti fissati dal comma 30.2 del MTI-2;
- relativamente alla valorizzazione della componente ERC, viene specificato che sono stati esplicitati come “costi ambientali e della risorsa endogeni”,  $ERC_{end}$ , nei limiti del valore della componente tariffaria  $Opex_{end}^{2014}$ , quota parte dei costi afferenti alla potabilizzazione, al telecontrollo, alla fognatura e alla depurazione;
- nell'ambito della predisposizione tariffaria in parola, il medesimo soggetto competente, ai sensi del comma 27.3 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, ha formulato apposita istanza ai fini del riconoscimento in tariffa di spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito superiori a quelle indicate al precedente comma 27.2, ossia a quelle risultanti dall'ultimo bilancio del gestore approvato, specificando di “*svolge[re] anche funzioni non attinenti alla regolazione e al controllo delle attività del servizio idrico integrato, e, nello specifico, le funzioni di autorizzazione allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura, di controllo degli scarichi autorizzati e di istruttoria tecnica delle istanze di autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al DPR 59/2013, e di altri titoli abilitativi di competenza della Provincia*”;
- nelle Relazioni di accompagnamento, è stato esplicitato che, al fine di contenere l'incremento tariffario, si è proceduto con le seguenti modalità:
  - per il gestore d'ambito SAL S.r.l., è stata effettuata, in accordo con il gestore, una riallocazione dei conguagli riferiti al periodo 2016-2019 ( $Rc_{TOT}$ ), prevedendo le modalità del relativo recupero anche successivamente al 2019, rinunciando, inoltre, ad una quota parte della componente tariffaria  $FoNI$  relativa alle annualità 2016 e 2017;
  - per il fornitore all'ingrosso CAP Holding S.p.a., alla rinuncia di una quota parte della componente tariffaria ERC per il periodo 2016-2019.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle annualità del primo periodo regolatorio, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, per le gestioni di cui all'Allegato A:
  - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
  - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della medesima deliberazione, atteso che i gestori in parola - hanno in particolare: *i)* attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; *ii)* fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali della componente tariffaria perequativa UI1;
- per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR e dalle determinazioni 2/2016 DSID e 3/2016 DSID;
- in esito alla valutazione delle proposte tariffarie trasmesse (come da ultimo integrate dall'Ufficio d'Ambito di Lodi, per il gestore d'ambito SAL S.r.l., in data 28 settembre 2016), gli elaborati ricevuti (ivi incluso - per SAL S.r.l. - l'aggiornamento della convenzione di gestione - che ricomprende i contenuti minimi essenziali caratterizzanti la convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR) risultino coerenti, pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, con le disposizioni dei provvedimenti sopra richiamati;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente di governo dell'ambito, rispetto ai quali si ritiene di non formulare rilievi;
- i piani economico-finanziari, nei quali risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A, siano stati elaborati coerentemente con gli interventi programmati;
- a seguito della riallocazione dei conguagli operata dall'Ufficio d'Ambito di Lodi per il gestore SAL S.r.l., sia opportuno esplicitare nella Tabella 2 dell'Allegato A la quota residua delle componenti a conguaglio di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, il cui riconoscimento in tariffa viene previsto successivamente al 2019;
- fatte salve le successive verifiche sugli oneri che verranno effettivamente sostenuti, possa essere accolta l'istanza formulata dal soggetto competente in parola, ai sensi del comma 27.3 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, in ordine al riconoscimento in tariffa di spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito superiori a quelle indicate al precedente comma 27.2, ossia a quelle risultanti dall'ultimo bilancio del gestore approvato, in quanto i medesimi oneri (comunque inferiori al costo medio di settore relativo al 2013 valutato dall'Autorità) sono, tra

l'altro, motivati dallo svolgimento di funzioni ulteriori rispetto a quelle attinenti alla regolazione e al controllo delle attività del servizio idrico integrato;

- le menzionate proposte tariffarie comunicate all'Autorità appaiano adeguate al raggiungimento dei citati obiettivi e dei previsti livelli di qualità del servizio, garantendo altresì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- sia opportuno procedere a ulteriori verifiche in ordine alle rappresentate difficoltà nel realizzare parte degli investimenti programmati per il 2014 e il 2015, al fine di accertare comunque il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza

**DELIBERA**

1. di concludere, con riferimento al periodo 2016-2019 considerato dal MTI-2, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 6 della deliberazione 664/2015/R/IDR, proposto dall'Ufficio d'Ambito di Lodi, approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore  $\rho$  di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal comma 7.4 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
3. di esplicitare, nella Tabella 2 dell'Allegato A, la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2019;
4. di prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, che i valori del moltiplicatore  $\rho$  per le annualità 2018 e 2019 siano eventualmente rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 10 della deliberazione in parola;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

6 ottobre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*